

## La società di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

### **PROGETTO APRIRE UNA SOCIETA' DI CAPITALI IN CARINZIA (AUSTRIA)**

Per gli imprenditori italiani che vogliono aprire un'attività in Carinzia (land più meridionale dell'Austria) ci sono vantaggi di natura fiscale, contributiva, di diritto del lavoro e di accesso ai nuovi mercati.

1. L'imposta sui redditi delle imprese (l'Ires) in Austria è del 25 per cento, contro il 27,5 per cento italiano. Inoltre si possono dedurre tutti i costi, arrivando così a un tasso stimato del 22 per cento.

In Austria non c'è l'Irap (l'imposta regionale sulle attività produttive).

2. Per le aziende straniere sono previsti contributi del land della Carinzia, del governo austriaco e dei comuni. Possono arrivare al 25 per cento per le attività produttive, e per la ricerca e sviluppo anche al 60 per cento.
3. Terreni e immobili hanno prezzi vantaggiosi, che partono da 25 e arrivano a 60 euro al metro quadrato per i terreni vicini alle autostrade.
4. Il diritto del lavoro austriaco è meno rigido di quello italiano.
5. La burocrazia austriaca è più veloce di quella italiana: in 7 giorni si può avere una concessione edilizia ed entro 79 giorni si definisce la pratica per l'avvio di un'azienda.
6. La Carinzia può rappresentare un ponte ideale per i mercati dell'Europa orientale e sudorientale.

La posizione della Carinzia è unica: in qualità di Stato più meridionale dell'Austria, la regione si trova ancora nel cuore del Centro Europa, confinante però con i nuovi mercati dell'Europa meridionale e sudorientale, come ad esempio la Slovenia e la Croazia. In questo modo la regione si posiziona, da un lato come spartiacque per il territorio di Alpe-Adria, e dall'altro come mercato e apriporta verso i Paesi dell'Europa meridionale e sudorientale, i Paesi di lingua tedesca e quelli dell'ex monarchia danubiana, interessanti soprattutto per le imprese italiane.

In Austria non esistono gravami fiscali quali l'imposta sull'industria e sul commercio, l'imposta patrimoniale o l'IRAP, presenti in altri Paesi. Eccellente anche la situazione riguardo alla tassazione di gruppo: quando più imprese si organizzano in un gruppo, i risultati fiscali dei membri austriaci vengono addebitati alle singole società madri e, infine, tassati presso il capogruppo. Le perdite fiscali delle singole società del gruppo possono pertanto essere immediatamente saldate con gli utili fiscali delle altre società del gruppo.

L'Austria non è la Romania e il costo del lavoro è forse più alto che in Italia. Certo, il fisco è meno vorace (c'è una sola imposta sugli utili delle società al 25% e non esiste l'Irap), ma è soprattutto il sistema Stato che funziona meglio. Un sistema che garantisce il rispetto delle scadenze, dove una società commerciale si costituisce in una settimana, l'attività può essere avviata in un paio di mesi, la giustizia ha tempi accettabili, il credito d'Iva viene rimborsato automaticamente dallo Stato entro 60 giorni, le spese di ricerca e sviluppo si possono detrarre al 135%.

## La società di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Spendo in ricerca 100 e posso detrarre dalle tasse 135. O, se non ho utili da cui detrarre, posso chiedere il rimborso del 10% in contanti e – udite, udite – lo Stato provvede subito al pagamento e non dopo d'anni.

### Dati generali

- Capoluogo di regione: Klagenfurt am Wörthersee
- Province: 2 città a statuto autonomo, 8 province
- Comuni: 132
- Lingua ufficiale: tedesco, sloveno

### Popolazione

- Abitanti: 559.019 (risultato provvisorio del 2° trimestre 2010)
- Densità della popolazione: 59 abitanti per km<sup>2</sup>

### Geografia

- Superficie: 9.535,97 km<sup>2</sup> (terra: 9.364 km<sup>2</sup>, acqua: 172 km<sup>2</sup>)
- Posizione geografica: 46° 22'–47° 8' N / 12° 39'–15° 4' O
- Punto più elevato: 3.798 m Großglockner
- Punto più basso: 348 m Lavamünd
- Paesi confinanti: Slovenia, Italia

### Economia e occupazione

- Tasso di occupazione (2009): 68,8 %
- Lavoratori dipendenti (2008): 209.291
- Prodotto regionale lordo procapite (2007): EUR 27.800
- Tasso di disoccupazione (2009): 4,2 %
- Percentuale di ricerca (in % sul PIL 2010): 2,43 %
- Pernottamenti (2009): 12.749.206

## La società di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

### **Perché in Austria**

Molti di questi motivi possono rendere appetibile la scelta di orientarsi verso l'Austria per l'incremento o il consolidamento dei propri affari, anche attraverso la fissazione in loco di sedi stabili di attività. Giocano a favore di questo paese una serie di fattori, fra i quali primeggia sicuramente la localizzazione geografica: trovandosi al centro dell'Europa, l'Austria rappresenta un fondamentale trait d'union tra l'Oriente e l'Occidente. Particolarmente buoni e curati sono i rapporti con la generalità dei paesi dell'Est Europa: su tale versante l'Austria ha puntato a stabilire ottimi contatti commerciali e importanti joint venture su più livelli, con tendenza all'incremento su tutta la linea.

### **Un trampolino sull'Est**

Proprio in vista dell'esperienza accumulata nel tempo le società austriache si propongono addirittura agli operatori stranieri come punto di appoggio per la realizzazione di insediamenti diretti o per l'acquisizione di società esistenti o, ancora, per la costituzione dei più diversi rapporti (ad esempio, distributivi o commerciali). Sotto quest'ultimo profilo si possono raggiungere penetrazioni stabili nei paesi dell'ex blocco con interessanti risparmi facendosi rappresentare da società austriache che abbiano già una consolidata rete di contatti per la diffusione dei propri prodotti o servizi, da «sfruttare» per la distribuzione di altri beni o servizi non in concorrenza con i primi.

### **Una valuta stabile**

Altro aspetto sicuramente favorevole è rappresentato dall'esistenza di un sistema bancario altamente sviluppato, efficiente soprattutto a sostegno delle attività commerciali e nel finanziamento di investimenti ancora una volta nei paesi dell'Est.

Il tutto si accompagna ad una politica monetaria orientata ad uno scellino «forte» che ha accelerato l'ammodernamento e la razionalizzazione delle imprese. Altrettanto solida nel tempo si è rivelata la stabilità del cambio, che dal 1981 mantiene la parità fissa con il marco tedesco, circostanza questa che rende praticamente nulli i rischi su cambi con i partner commerciali più importanti dell'Austria (che sono Italia, Svizzera, Francia ma anche Irlanda, Ungheria, Polonia e Russia).

### **L'affidabilità del lavoro**

Ulteriore punto di forza che rende l'Austria un'interessante sede di attività economiche è rappresentata dal mercato del lavoro: recenti studi attestano la presenza di qualificate competenze afferenti in speciale modo alla componentistica, alla tecnica dei processi ed alla meccanica di precisione. Non è da sottovalutare pure che l'Austria è tra i primi Stati in Europa a detenere i migliori standard in quelli che rappresentano gli indicatori indiretti di un'alta cultura del lavoro: è decisamente basso il numero delle assenze e degli scioperi, mentre il divario tra ore imposte da contratto e ore effettivamente lavorate risulta a favore delle seconde (questo è vero soprattutto per il settore manifatturiero).

## La società di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

### ***Prevalgono i vantaggi***

In sostanza, il quadro di fondo è nettamente favorevole; sono altresì da prendere in considerazione pure i «risvolti della medaglia», rappresentati principalmente dal fatto che tali condizioni strutturali positive hanno agevolato lo sviluppo del tessuto imprenditoriale, caratterizzato dalla presenza di performance mediamente buone, se non superiori alla media Ue (ad esempio nei settori della piccola industria e dell'artigianato). Nonostante tale circostanza, si nota una spiccata apertura a favore dell'insediamento di aziende straniere in Austria, come attesta l'esistenza di un sistema di incentivi molto vario, soprattutto in termini di sovvenzioni e crediti agevolati per l'avvio dell'attività. A questo scopo vi è pure la disponibilità di «parchi tecnologici» ove è possibile stabilirsi o erigere capannoni industriali sulla base di contratti di leasing (questo schiude prospettive interessanti per gli investitori, non ultime le società di leasing).

### **Una presenza strutturata**

Pur nella consapevolezza che la disciplina tributaria è quella cui occorre riservare maggiore spazio (per il fatto che la variabile fiscale esercita una delle maggiori «attrazioni»), riteniamo utile esporre in maniera sintetica ma sistematica le principali regole di diritto societario e di diritto comune che possono interessare ai fini della decisione di orientarsi o meno verso l'Austria. Sul primo piano va detto che in base al sistema legale austriaco sono tre le soluzioni prospettabili agli operatori stranieri:

- 1) la costituzione di una società privata;
- 2) la costituzione di una società a capitale pubblico;
- 3) l'inserimento di una filiale sul territorio.

### ***L'alternativa tra Spa e Srl***

Va subito evidenziato che la prima soluzione è quella più frequentemente adottata dalle società che desiderano operare direttamente in Austria e si attua con l'iscrizione della società presso il registro delle imprese. Le forme possibili sono quelle note anche nel nostro ordinamento: vi sono tanto le società di capitali quanto quelle di persone. Tra le prime figurano le Srl e le Spa, la cui disciplina è per molti aspetti convergente con quella italiana; nelle valutazioni circa l'opportunità della forma più idonea vanno adeguatamente valutate le seguenti differenze rilevabili tra la Srl e la Spa:

- 1) l'organo di controllo è obbligatorio per la seconda, non sempre per la prima;
- 2) solo nella Spa i soci possono essere anonimi;
- 3) in termini di possibilità di revoca dell'organo amministrativo, la regola è che nelle Srl questa è possibile sempre e senza limiti, mentre nella Spa devono sussistere gravi motivi per provocare la scadenza in anticipo sulla conclusione del mandato;
- 4) la costituzione e la gestione di una Spa comportano costi superiori per via del necessario ricorso all'opera notarile (imposto, ad esempio, per la totalità delle deliberazioni assembleari).

## La società di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

### **La branch**

Orientandosi invece verso la soluzione della costituzione di filiale, è necessario ottenere un permesso prima di iniziare ad operare. Si hanno anche per questa parte regole analoghe a quelle vigenti in Italia a proposito della necessità di una contabilità separata e di un bilancio annuale, da compilare per la sede in Austria in lingua tedesca secondo le regole generali.

La branch deve essere registrata presso il registro delle società (con il deposito delle firme di ciascun direttore).

### **Le regole principali**

#### *Bilanci*

Per quanto concerne il bilancio e la contabilità, le norme rilevanti sono contenute nel codice commerciale, nella legge sulle società oltreché nelle leggi fiscali, tra le quali spicca quella sulla formazione del bilancio 1990, di parziale recepimento delle direttive di fonte comunitaria.

#### *Licenze commerciali*

Notevole rilievo assume pure l'assetto della disciplina in materia di licenze di esercizio: una delle particolarità del paese al centro dell'attenzione è rappresentata dal fatto che in Austria l'esercizio di attività lucrative indipendenti è legato all'ottenimento di una licenza commerciale che deve essere intestata al soggetto che la intende svolgere.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esistenza di determinati requisiti generali e speciali: i primi sono standardizzati per qualsiasi tipo di attività mentre i secondi attengono alle singole attività lucrative indipendenti elencate nell'apposito codice. Tra quelli di carattere generale, ciò che riguarda la cittadinanza austriaca può essere «glissato» dagli operatori stranieri, dato che, impiegando con larghezza le persone fisiche con residenza all'estero, è sufficiente nominare un titolare della licenza avente la residenza in Austria (con il vincolo di impiegarlo per un minimo di venti ore settimanali). Particolari sono le regole dettate per le persone giuridiche e per le società di persone, alle quali è imposto di attribuire la titolarità della licenza ad un amministratore (in capo al quale devono sussistere i consueti requisiti): questo soggetto deve far parte dell'organo autorizzato alla rappresentanza legale e deve essere in grado di svolgere l'attività per la quale è richiesta la licenza.

#### *Recupero crediti*

Il codice di procedura civile austriaco prevede delle procedure accelerate e speciali per i crediti di denaro: si tratta esattamente del decreto di ingiunzione e del procedimento in base a cambiali ed assegni.

Il primo è accessibile solo se si vanta un credito di importo non superiore a 100.000 scellini e consente di ottenere il nullaosta all'esecuzione forzata nel giro di quindici giorni; il secondo è, invece, senza limiti di valore per tutti i crediti derivanti da un assegno o da una cambiale.

## La società di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

### **Le società e il fisco**

Il sistema tributario austriaco, relativo alle società di capitali, è stato ampiamente rinnovato a seguito di precisi interventi legislativi, datati 1989 e 1994, nonché da ultimo con la legge 201/96, recante l'introduzione e la modifica di norme tributarie al fine di facilitare l'adeguamento e il rispetto ai parametri di Maastricht da parte dell'Austria.

### **L'aliquota unica**

Con la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 1989, è stato definitivamente abolito il precedente sistema fiscale basato sulla differenziazione delle aliquote sui redditi delle società, e l'imposta sui redditi societari è stata fissata al 30%. Il secondo stadio di riforma del sistema fiscale, datato 1993 e in vigore dal 1° gennaio 1994, ha soppresso l'imposta sul patrimonio netto e l'imposta sostitutiva di successione, elevando nel contempo l'aliquota sui redditi d'impresa al 34%. Perciò la sola imposta significativa applicata alle società in Austria dal 1° gennaio 1994 è l'imposta sui redditi societari che è applicata sui redditi worldwide. Attualmente, quindi, il sistema impositivo austriaco si fonda sul prelievo del 34% del reddito imponibile delle società residenti e non residenti indipendentemente dalla distribuzione o meno di dividendi, nonché sull'imposta sulla circolazione dei capitali dell'1% per l'acquisto di quote di partecipazione, per l'aumento di capitale sociale e per i contributi a fondo perduto dei soci.

### **L'Iva**

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, l'aliquota ordinaria corrisponde al 20%, riducibile al 10% per le merci e i servizi essenziali e al 6% per le forniture agricole e forestali.

Tale imposta è interamente recuperabile dalle società, fatta eccezione per alcuni rami di attività, tra cui compagnie assicurative, banche e società holding.

### **Il rimpatrio degli utili**

Il crescente interesse verso l'Austria deriva, altresì, dal trattamento agevolato riservato agli utili prodotti dalle partecipazioni: parallelamente al dettato dell'art. 96-bis del Dpr 917/86 (Tuir), introdotto dalla direttiva 435/90/Cee (c.d. direttiva «madre-figlia»), «gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società non residenti non concorrono alla formazione del reddito per il 95% del loro ammontare, a condizione che la partecipazione diretta nel loro capitale sia non inferiore al 25% e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera». La società austriaca che riceve dividendi, da partecipazioni al capitale di società straniera in misura superiore al 25%, beneficia dell'esenzione totale da imposizione sui medesimi. In buona sostanza, l'imprenditore italiano intenzionato a costituire in Austria una società, partecipata almeno al 25%, beneficerebbe della tassazione limitata al 5% dell'utile in entrata.

Il medesimo imprenditore potrebbe, altresì, godere per i futuri esercizi del riporto illimitato delle perdite societarie registrate in Austria (infatti, solo per gli esercizi 1996 e 1997 la deduzione di eventuali perdite dell'impresa degli anni 1989 e 1990 è stata esclusa).

## La società di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

### ***Il «gioco» delle holding***

I vantaggi sopra descritti sono ottenibili, anche al di fuori dell'applicazione della direttiva madre-figlia, utilizzando una holding con sede legale in Austria. Se, infatti, la holding detiene una partecipazione ininterrotta minima del 25% alla società di capitali straniera da almeno 12 mesi anteriori alla data del bilancio, il dividendo affluito nella medesima risulterà esente da imposte sulle società (privilegio di partecipazione internazionale). Se quindi una holding, il cui esercizio sociale corrisponde all'anno solare, acquista in data 26 dicembre 1994 una partecipazione straniera superiore al 25% e percepisce dividendi per l'esercizio 1994, il 7 gennaio 1995, le condizioni del privilegio di partecipazione internazionale sono rispettate, se la holding ha mantenuto fino al 31 dicembre 1995 la stessa partecipazione. La partecipazione è nel possesso della holding da più di 12 mesi anteriori alla data del bilancio i cui dividendi riscossi fanno parte.

### *Un esempio*

Per meglio evidenziare il trattamento fiscale dei dividendi, tralasciando momentaneamente la direttiva madre-figlia, si ipotizza il caso di una società italiana che riceva dei dividendi da una sua collegata austriaca. Ai sensi dell'art. 2359 c.c. «sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole (...). L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

Tenuto conto del precetto contenuto nell'art. 96 del Dpr 917/86 «gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40% del loro ammontare», si consideri un provento lordo prodotto dalla società austriaca di lire 100 milioni. L'imposta (del 34%) che lo colpirà corrisponde a 34 milioni di lire e quindi il dividendo netto ammonterà a lire 66 milioni; a quest'ultimo valore si dovrà applicare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta (del 15%) che corrisponde a 9.900.000 lire, facendo risultare il dividendo effettivamente distribuito di 156.100.000 lire. A questo punto il dividendo «entra» in Italia e sconta l'imposta (Irpeg) su una base imponibile ridotta al 40%, dando diritto all'attribuzione del credito d'imposta per la medesima pagata in Austria.

### **Interviene il trattato**

In merito alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicabile ai dividendi, il trattato Italia-Austria contro le doppie imposizioni del 29 giugno 1981, modificato dal protocollo del 25 novembre 1987, all'art. 10 disciplina espressamente tutte le singole casistiche. I dividendi, siano essi in denaro, in natura, distribuiti sotto forma di azioni o prelevati da riserve societarie, scontano la ritenuta del 22% con la possibilità di esigere il rimborso del 7% su specifica richiesta, riducendo in tal modo l'aliquota effettiva al 15%.



## La società di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

### ***Le regole per gli interessi...***

Nell'analisi della convenzione italo-austriaca occorre, altresì, citare l'art. 11 disciplinante il regime fiscale degli interessi, considerando tali i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. Le modalità generali di imposizione di tale tipologia reddituale seguono le indicazioni contenute nel Modello Ocse. Esiste una differenziazione per quanto riguarda le ipotesi di esenzione da imposta nello Stato della fonte, non previste dal Modello Ocse, riguardanti:

- 1) interessi in cui il debitore è lo Stato della fonte o un ente locale;
- 2) interessi pagati all'altro Stato contraente o a un ente locale o a un ente (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un ente locale;
- 3) interessi pagati ad altri enti (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra gli Stati contraenti.

### ***... e per le royalty***

Anche l'art. 12 della convenzione risulta particolarmente importante in quanto disciplina i canoni (o royalty). Con questo termine si definiscono i «frutti» corrisposti o percepiti per lo sfruttamento di marchi, opere dell'ingegno, brevetti industriali e invenzioni e, limitatamente all'Austria, i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Come regola generale, vale il principio per cui i canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in tale altro Stato, qualora il residente sia il beneficiario effettivo dei canoni. Tuttavia, a differenza del Modello Ocse, è contemplata la possibilità di tassare tali redditi anche nello Stato della fonte, nel caso in cui la persona che li percepisce possieda più del 50% del capitale sociale della società erogante.

In ogni caso l'imposta così applicata non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo dei canoni.

### ***Quando la struttura è «stabile»***

Un ultimo rilievo, riferito al trattato contro la doppia imposizione, va effettuato in riferimento al concetto di «stabile organizzazione», intendendosi, con questo termine una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita, sia pure in parte, la sua attività. Vi è stabile organizzazione ogniqualvolta l'impresa abbia nell'altro paese «un'unità» dotata di poteri autonomi che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa.

In linea di massima, invece, le attività ausiliarie ed accessorie all'attività dell'impresa, non configurano una stabile organizzazione. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli una società residente dell'altro Stato contraente o sia da questa controllata, o sia controllata da una società che svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di stabile organizzazione oppure no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle società una stabile organizzazione dell'altra.



## La società di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Un'ultima peculiarità della convenzione in esame riguarda il trattamento dell'agente o dipendente, il quale è considerato stabile organizzazione dell'impresa purché la sua attività non sia limitata all'acquisto di merci per la stessa.

### **I vantaggi del «gruppo»**

Ai fini dell'imposta sul reddito risulta possibile raggruppare gli utili delle società istituite come imprese consolidate. Il consolidamento implica che ai fini tributari una società «figlia», sebbene sia una persona giuridica separata secondo il diritto commerciale, viene trattata come una filiale della società «madre».

Il consolidamento assicura che la perdita di una società può essere compensata con l'utile di un'altra. La società «madre», ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è responsabile del raggruppamento degli utili o delle perdite.

### **Le condizioni**

Per la qualificazione di «gruppo» devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) sia la società madre che la società figlia devono essere residenti;
- 2) deve esserci l'accordo tra le società madre e figlia sul raggruppamento di tutti gli utili e di tutte le perdite della figlia con quelli della madre;
- 3) il controllo finanziario, economico e organizzativo da parte della società madre deve essere esercitato in modo tale che la società figlia non abbia potere sulla sua proprietà; le tre forme di controllo sono presunte nei seguenti casi:
  - per il controllo finanziario, se la società madre possiede una partecipazione maggioritaria del 75% o più nella figlia dall'inizio dell'anno finanziario;
  - per il controllo economico, se la figlia è strettamente connessa con gli affari della società madre;
  - per il controllo organizzativo, se i membri del consiglio di amministrazione della società madre sono rappresentati anche nel consiglio di amministrazione della società figlia.

### **Una «fondazione» per il patrimonio**

Per quanto riguarda, invece, le fondazioni private, queste sono state introdotte nel 1993 con il principale fine rivolto al mantenimento dei familiari. La fondazione non può esercitare un commercio, e dunque non può agire come amministratore di una società commerciale oppure assumere direttamente partecipazioni in società di persone.

La fondazione non è basata su un contratto, bensì su una dichiarazione unilaterale del fondatore in cui lo stesso deve stabilire:

- il patrimonio da trasferire alla fondazione (minimo 1 milione di scellini),
- lo scopo della fondazione,
- il beneficiario,

## La società di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

- nome e sede della fondazione.

La fondazione deve avere obbligatoriamente i seguenti organi:

- 1) il consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri, di cui devono avere la residenza in Austria. Essi devono essere persone fisiche che non siano parenti stretti del beneficiario o dei beneficiari;
- 2) i revisori della fondazione, che devono esaminare i libri contabili della stessa.

### **Imposte e agevolazioni**

La costituzione della fondazione è soggetta all'imposta sulle donazioni oppure all'imposta sulle successioni, rispettivamente, pari al 2,5%, calcolato in base al patrimonio conferito alla fondazione. Nell'ipotesi del conferimento di immobili alla stessa, la relativa imposta può salire fino al 4,5%.

Con il suo reddito, la fondazione è di principio soggetta all'imposta sulle società nell'ammontare del 34%. Sono previsti tuttavia diversi privilegi a favore della fondazione:

- 1) dividendi o interessi incassati dalla fondazione da fonti austriache sono esenti da ogni tassazione;
- 2) dividendi o interessi incassati da fonti straniere sono esenti, se non è applicabile una convenzione per evitare le doppie imposizioni oppure se la fondazione rinuncia all'applicazione della convenzione.

La fondazione austriaca è, quindi, l'idonea tesoreria per dividendi e interessi di capitali.

La distribuzione del patrimonio ai beneficiari è sottoposta in Austria ad una ritenuta del 25% se il beneficiario è residente in Austria oppure in un paese con cui non esiste nessuna convenzione per evitare le doppie imposizioni.

### **La rosa di agevolazioni**

Sulla base dell'analisi effettuata, risulta evidente il favor ricavabile da possibili investimenti commerciali o industriali in Austria. La pressione fiscale, pur non essendo particolarmente contenuta, risulta essere decisamente inferiore rispetto a quella italiana garantendo di conseguenza un notevole risparmio d'imposta.

Nonostante l'esistenza dal 1994 di una sorta di «minimum tax», per le società con sede o amministrazione in Austria, aumentata dalla riforma tributaria del 1996 da 15.000 a 50.000 scellini per anno d'imposta, l'utilizzo della «piazza» in questione risulta egualmente appetibile, anche e soprattutto, in ragione di una ben precisa serie di incentivi fiscali e cioè:

- 1) la concessione alle imprese, in aggiunta alla regolare svalutazione, di una deduzione massima del 20% del costo di acquisto o di produzione dei beni qualificati per essere usati in un'impresa commerciale nazionale e con un minimo di vita utile di quattro anni;

## **La società di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese italiane**

2) le riserve per investimenti fino al 10% del reddito netto; gli importi in una riserva per investimenti devono essere utilizzati entro quattro anni per beni commerciali qualificati;

3) degli speciali ammortamenti del 10% in riferimento a partecipazioni o mutui a enti stranieri, se tale investimento è utile per la vendita, per il montaggio o per il controllo di prodotti manufatti in Austria;

4) un incentivo all'esportazione in riferimento alla vendita di merci a clienti esteri e alla prestazione di servizi a committenti stranieri. I crediti all'esportazione verso tali clienti stranieri possono essere registrati all'85% del loro valore nominale nel bilancio del contribuente a condizione che la società svolga generalmente attività di esportazione;

5) un rinvio temporaneo dell'applicazione dell'imposta sulle plusvalenze realizzate su beni mobili posseduti a titolo commerciale per almeno 7 anni e su beni immobili posseduti per almeno 15 anni se vengono rimpiazzati entro 3 anni con beni nuovi che siano simili.

### ***Una «base» per il tax planning internazionale***

Oltre ai predetti incentivi, l'Austria beneficia di un sistema fiscale di netto favore nei confronti delle holding, che ha creato delle vere e proprie «zone di esenzione fiscale». A questo proposito, basti pensare al fatto che alcuni paesi dell'Est concedono, almeno per un periodo transitorio, il trasferimento di dividendi in Austria senza applicazione della ritenuta: tali dividendi «entrano» in Austria senza aver scontato l'imposta nel paese d'origine e senza scontarla in Austria. Si pensi ad una società madre italiana che detenga almeno il 25% delle partecipazioni in una holding austriaca che a sua volta detiene una partecipazione superiore al 25% in una società (figlia) ubicata in un paese dell'Est europeo. Nello schema ipotizzato l'unico tributo certo, in caso di distribuzione di dividendi a cascata, consiste nell'imposta che colpirebbe il 5% dell'utile in ingresso in Italia (in applicazione della direttiva madre-figlia). L'utilizzare la holding austriaca come una sorta di «volano fiscale» consente alla società italiana l'applicazione a pieno titolo dell'art. 96-bis (senza questo escamotage risulterebbe applicabile l'art. 96 del Dpr 917/86, regolante la tassazione dei dividendi da collegate).

Va anche sottolineato che, non essendo l'Austria né un «paradiso fiscale esotico» né un paese con un sistema impositivo particolarmente basso, la società holding austriaca offre un ottimo scudo nei confronti di autorità tributarie straniere, escludendo un'azione diretta sui soci della holding sulla base di norme contro l'evasione/elusione fiscale nazionale.

L'Austria, oltre alle ottime prospettive di «drenaggio» fiscale, sta sempre più diventando meta di transazioni commerciali facilitate dalla vicinanza territoriale, dalla professionalità locale nonché, dalla sua struttura di «paese-viatico» per l'Europa dell'Est.

## La società di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Lo sviluppo operativo del progetto

### **MODULO I**

#### **Studio di fattibilità dell'apertura della società in Austria (Carinzia)**

Obiettivo: Fornire uno studio dettagliato e "su misura" relativamente a tutti gli aspetti d'interesse relativi all'apertura di una società in svizzera

Nell'ambito del modulo verranno svolti i seguenti approfondimenti:

- Amministrativi;
- Fiscali;
- Doganali;
- Gestionali;
- Societari;

## La società di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

### **MODULO II**

#### **Apertura della società**

Obiettivo: Apertura della società

#### **Il prezzo include :**

- Redazione statuto e atto costitutivo
- Verifica della ragione sociale
- Apertura di un conto per il versamento del capitale sociale
- Registrazione della società, con documenti originali in lingua
- Individuazione di persona idonea all'immatricolazione dei mezzi;

Il tempo necessario per la costituzione della società è di circa 10 giorni.